



**Unione Nazionale Autoscuole
Studi Consulenza Automobilistica**

CAMERA DEI DEPUTATI

IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni)

AUDIZIONE IN IX COMMISSIONE PER L'ATTO GOVERNO 141
RECANTE MODIFICHE AL DPR 19 SETTEMBRE 2000 N. 358 IN MATERIA
DI SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOMOBILISTA (STA)

Roma, 28 gennaio 2020

Egregio Presidente, Gent.ma Relatrice, Illustri Onorevoli,

nel ringraziare per la convocazione in titolo, e premesso:

- che la scrivente Associazione, maggiormente rappresentativa a livello nazionale ai sensi del DM Trasporti 9 febbraio 2004 (che si allega), non è stata consultata durante l'A.I.R., come si vede dalla Relazione in proposito nell'A.G. 141, né in altre circostanze
- che lo si rappresenta unicamente a titolo informativo, per meglio contestualizzare questa Audizione,

si svolgono le seguenti osservazioni e considerazioni sul testo dell'A.G. 141 stesso.

- 1) All'articolo 1, lettera d), capoverso nuovo art. 4, comma 4, il limite delle ore 13,00 per l'invio del fascicolo relativo alle formalità eseguite il giorno prima è un orario eccessivamente ristretto, sia per la trasmissione stessa che per il pagamento del fascicolo, anche alla luce della previsione di cui all'articolo 1 medesimo, lettera h), numero 2, capoverso 1-bis, dove sono assegnati all'ACI/PRA tre giorni dall'eventuale sospensione (dopo la trasmissione del fascicolo) per inidoneità documentale/tariffaria per la definizione della formalità, e conseguentemente consentite integrazioni al fascicolo medesimo.

In particolare vi sono Studi di Consulenza Automobilistica abilitati Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) anche con un solo addetto, nonché a notevole distanza dagli Uffici provinciali Motorizzazione e PRA – dove comunque occorrerà sempre recarsi per operazioni "fuori Documento Unico" – studi i quali non avrebbero le condizioni per stare all'interno delle 13,00 cennate.

Peraltro resta sempre un termine troppo ristretto, apparendo più congruo e ragionevole quello delle ore 18,00 o, al minimo, delle ore 16,00.

Infine, in primis per ragioni giuslavoristiche e di CCNL di settore, risulta essenziale prevedere come il primo giorno lavorativo successivo concernente l'invio del fascicolo e il pagamento non tenga conto delle festività patronali: in altre parole, laddove intervenga una tale festività, il primo giorno lavorativo successivo è da intendere quello dopo la festività stessa (ovviamente, come sempre, non contando lavorativi il sabato e i festivi nazionali).

Più che opportuna, ancora, una riflessione sulla interruzione dei collegamenti rispetto alla eventuale irregolarità di una pratica, costituendo la prima, nella acclarata complessità e implementazione del Documento Unico di circolazione, rispetto alla reiezione della formalità, una sanzione, ancorché sia per pochi giorni, pesantemente lesiva della operatività e reputazione dello studio di consulenza;

- 2) all'articolo 1, lettera f), capoverso art. 5, nel comma 3 le parole, in fine, "entro il termine di cui al comma 2", vanno – come rilevato dall'On. Relatrice – riviste, coordinandole con il comma 4 del nuovo articolo 4 [(punto 1) della presente nostra], pertanto sostituendole con "entro il termine di cui al comma 4 dell'articolo 4";
- 3) all'articolo 1, lettera e), capoverso nuovo articolo 4-bis, al comma 2 sarebbe postulata, nel caso di cessazione della circolazione (radiazione) di un veicolo per esportazione o demolizione (rottamazione), la distruzione della carta di circolazione e delle targhe a cura dello STA. Rimarcando che ci sono targhe da ritirare anche per reimmatricolazione o deterioramento, relativamente agli STA privati da noi rappresentati, la distruzione delle targhe comporta oneri e responsabilità non sostenibili, per ragioni normative, ambientali, di sicurezza sul lavoro (si renderebbe necessaria una tranciatrice/troncatrice) e di mansioni lavorative neppure previste dal Contratto Collettivo. In aggiunta si disperderebbe del materiale opportunamente riciclabile in mille rivoli, mentre una periodica (ogni fine mese per citare) consegna agli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC, che già oggi le gestiscono e, per quanto consta, ne traggono utilità economiche per l'ordinaria amministrazione), pure perché gli STA già hanno armadi blindati per conservare le targhe nuove assegnate fino alla cennata riconsegna, ed essendo, ancora come STA, Pubblici Ufficiali (Cassazione Penale Sez. V n. 28086 del 23-6-2011) garanti della correttezza della riconsegna medesima.
Diversamente, al di là di quel che appena si è scritto, nascerebbero dei costi da ribaltare inevitabilmente sull'Utenza;
- 4) all'articolo 3 dell'A.G. 141, poi, la formulazione di entrata in vigore andrebbe modificata, sia per la statuizione della disciplina delegante il DPR 358 sulla, appunto, entrata in vigore il 15° giorno dalla pubblicazione sulla G.U., sia per non attribuire effetto retroattivo.

Più in generale, il provvedimento, ben costruito, tuttavia apparirebbe segnatamente cogente per gli STA privati (senza tenere conto della loro peculiarità) e poco impegnativo per gli Uffici pubblici, ritenendo occorra quanto meno un'indicazione “di rinvio a provvedimenti di dettaglio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definire – in ordine a modalità, regole di intestazione dei veicoli, procedure, assistenza, comunicazione e, ove utile, tempi – sentendo le nostre associazioni”, essendo le imprese di consulenza automobilistica ex lege 264/1991 fulcro (sceveri da presunzione) della riforma recata dal D.Lgs. 98/2017, dovendosi d'altronde assumere notevoli incombenze organizzative e tecnologiche.

Nel ringraziare anche per l'attenzione e confidando nella Vostra sensibilità, restiamo a completa disposizione e porgiamo i migliori saluti e auguri di buon lavoro.

Il Segretario Nazionale Studi
Yvonne Guarnerio



L'UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) è associazione, fondata il 25 febbraio 1967, maggiormente rappresentativa a livello nazionale (D.M. Trasporti 9 febbraio 2004) delle categorie delle Autoscuole (art.123 del Codice della Strada) e Scuole Nautiche (Decreto Interministeriale 146/2008) e di quella delle Imprese di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 264/1991 (brevemente Studi di Consulenza Automobilistica).

Con ca. 3000 imprese iscritte, attraverso il settore Studi di consulenza svolge sul territorio l'80% circa delle formalità dei veicoli/imbarcazioni servendo 11/12 milioni di Utenti all'anno, mentre attraverso il settore Autoscuole si occupa del rilascio di circa 1 milione di patenti e circa 3 milioni di rinnovi all'anno, costituendo i due settori una realtà occupazionale intorno ai 30.000 addetti.

Inoltre da 20 anni è firmataria di specifico CCNL.

Le AUTOSCUOLE e le SCUOLE NAUTICHE si occupano della formazione e dell'aggiornamento dei conducenti dei veicoli e delle unità da diporto, per il conseguimento e il mantenimento di ogni tipo di patente di abilitazione alla guida o al comando di dette unità, compresi i corsi per recupero dei punti.

Gli STUDI di CONSULENZA AUTOMOBILISTICA, anche noti come “agenzie pratiche auto”, svolgono consulenza professionale e assistenza amministrative su veicoli, unità da diporto e conducenti, per la circolazione stradale e la navigazione sia fisiche che giuridiche, ricoprendo soprattutto funzioni pubblicistiche, che si concretizzano nell'essere “Sportelli Telematici dell'Automobilista e del Diportista (STA e STED)”, “Centri Servizi Motorizzazione”, Pubblici Ufficiali autenticatori degli atti di compravendita e costituzione di diritti di garanzia per i beni mobili registrati e “agenti contabili” nella riscossione dei tributi statali e degli Enti locali legati ai richiamati beni. Hanno poi integrato, fin dal 1994, il primo esempio di partnership e di telematica pubblico-privato (denominato PRENOTAMOTORIZZAZIONE) e sono capillarmente incardinati sul territorio nazionale.

Viale di Val Fiorita,88 – 00144 ROMA Tel. 0654221986 Fax 065916542 – unasca@unasca.it – www.unasca.it